

SENTENZA

116

Anno 2014



RJ 7352
2006

Tribunale Civile e Penale di Santa Maria Capua Vetere

Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del giudice unico, quale
Giudice d'Appello dott.ssa Maria Rosaria Pupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. rg 7351/06 avente ad oggetto: risarcimento danni-
diffamazione vertente

tra

Magliocca Giorgio, rapp.to e difeso dall'avv.to Viggiani Patrizia, presso la
quale elett.te domicilio giusto mandato in atti;

attore

contro

Minieri Salvatore rapp.to e difeso dall'avv.to Polizzi Luciano, presso il quale
elett.te domicilio giusto mandato in atti;

convenuto

Edizioni Giornali Quotidiani s.c. in persona del l.r.p.t., Clemente Pasquale e
Clemente Beniamino, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Marino Carlo e Iolanda
Madonna presso i quali elett.te domiciliario giusto mandato in atti;

Motivi in fatto e diritto della decisione

Si procederà all'esposizione sintetica delle motivazioni di fatto e di diritto della
decisione.

Trattasi di azione di risarcimento danni connessi alla pubblicazione sul giornale
"La Nuova Gazzetta di Caserta", in data 16/06/2006 di un articolo giornalistico
a firma di Minieri Salvatore, intitolato "Alla Del Vecchio un incarico

faraonico", contenente, secondo Magliocca Giorgio, elementi diffamatori, ingiuriosi e non veritieri tali da generargli danno all'immagine pubblica.

In particolare, nell'articolo si legge " un regalo che nemmeno nella valle di Anxur avrebbe fatto da corredo al matrimonio di una futura principessa della dinastia egizia. Il sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, regala qualcosa come 35 mila euro ad Angela Del Vecchio, neo nominata responsabile dell'arbitraggio sulle vertenze dei rifiuti nell'area di Pignataro Maggiore. Il Sindaco si trasforma in Faraone e nomina la giovane dottoressa in legge, arbitro supremo dell'immondizia.....Il 21 giugno, l'ennesima persona baciata dalla benevolenza del sindaco, convolerà a nozze con un regalo, da parte dello stato maggiore di AN pari a 35 mila euro, una dote da vera regina del Nilo.....Il regalo faraonico di Magliocca ha fatto cambiare idea ai Del Vecchio che hanno ringraziato con 50 litri di vino di produzione propria.....continua senza soluzioni di continuità la saga degli incarichi d'oro del sindaco Magliocca".

I convenuti si costituivano eccependo di avere correttamente esercitato il diritto di cronaca e di critica con riguardo i fatti storici riportati nell'articolo citato.

Ciò premesso, ai fini della configurazione dell'illecito civile della diffamazione a mezzo stampa, quale causa del danno morale, o non patrimoniale, inteso come onore, decoro e prestigio occorre operare il bilanciamento degli interessi in gioco: da un lato la reputazione e l'onore della persona (intesi come considerazione che gli altri hanno di noi, ovvero quale considerazione che si ha di se stessi) dall'altro il diritto a manifestare liberamente il pensiero anche mediante scritti giornalistici, nel senso che alla tutela dell'uno non può seguire il pregiudizio dell'altro.

Consapevole di tanto, la Suprema Corte è giunta ad affermare che, non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure

in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza.

Ed, invero qualunque critica che concerna persone é idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione. Tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Vedi Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12420 del 16/05/2008)

Più precisamente, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, qualora il fatto non sia stato ancora valutato in sede penale, presupposto per l'applicabilità della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca occorre avere riguardo al principio della continenza del fatto, intesa in senso sostanziale e formale. Sotto il primo profilo, i fatti narrati debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva; sotto il secondo, la esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioè, essere contenuta negli spazi strettamente necessari.

Peraltro, quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e

valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può discendere che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica. Vedi diffusamente Cass. Civile Sez. 3, *Sentenza n. 9746 del 25/07/2000*.

Ora a parere di questo Giudice, le frasi oggetto di controversia nel rispetto della continenza formale ed attraverso lo strumento dell'ironia, realizzano l'interesse pubblicistico di perseguire la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, sottoponendo al vaglio della collettività il fatto storico in sé : incarico arbitrale ad una giovane avvocatessa con compenso di rilievo ed in prossimità del suo matrimonio, connotato dall'opinione del cronista che critica le scelte compiute dall'amministrazione e la loro tempistica (prossimità del matrimonio dell'avvocato Del Vecchio).

Notiziare l'opinione pubblica di quelli che sono i comportamenti e gli atti della P.A. ricostruendo, al di là della correttezza procedurale, tutti i rapporti personali tra protagonisti della vicenda, costituisce un valido deterrente per gli amministratori pubblici dal compiere atti illeciti eccedendo nel potere loro conferito dalla legge.

4 

Si osserva inoltre, che l'articolo ha esattamente riferito che la scelta del professionista incaricato dell'arbitrato è stato compiuto dal commissario prefettizio dott. Maddaloni Paolino, a completamento della fase propedeutica compiuta dal Sindaco Magliocca prima di essere sfiduciato.

Il rispetto della verità oggettiva, del principio della continenza formale e sostanziale, del perseguimento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica, comportano il rigetto della domanda.

Le spese di lite, attesa la difficoltà interpretativa di cogliere quando il diritto di critica travalichi in manifestazioni puramente offensive di un soggetto, meritano di essere compensate.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice, in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Magliocca Giorgio contro Minieri Salvatore, Edizioni Giornali Quotidiani s.c. in persona del I.r.p.t., Clemente Pasquale e Clemente Beniamino, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 15/12/13

Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Rosaria PUPO

Il Cancelliere
Silvia...

11 7 GEN 2014
CANCELLERIA